

## CIRCOLARE n° 3/1974

*Prot. 444 (67) 71.34*

*Alleg. 1*

**OGGETTO: Sciovie in servizio pubblico D.M. 15.1.1974 n° 97 - Prove e verifiche periodiche.**

L'allegato D.M. 15.1.1974, n° 97, pubblicato sulla G.U. numero 25 del 26.1.1974, ha apportato alcune modifiche a quanto previsto dalle norme tecniche di sicurezza per le sciovie in servizio pubblico in merito alle prove e verifiche periodiche.

Secondo le nuove disposizioni, come per il passato, la riapertura stagionale degli impianti scioviari resta subordinata all'esito favorevole degli accertamenti che debbono essere effettuati direttamente dal capo dell'esercizio con l'intervento dell'ingegnere o tecnico assistente, mentre non è più tassativamente prescritto il presenziamento di un funzionario tecnico dell'ufficio di vigilanza prima della successiva riapertura dell'impianto.

Tale modifica è stata attuata tenuto conto dei risultati conseguiti con la precedente regolamentazione e della necessità di adeguare la normativa agli indirizzi generali seguiti nella sorveglianza sugli impianti a fune in campo internazionale.

E' stata peraltro prevista per gli Uffici Provinciali M.C.T.C. la facoltà di disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti nel quadro dei compiti di sorveglianza loro affidati.

In base a tale procedura, gli Uffici Provinciali M.C.T.C. disporranno un programma di ispezioni e controlli alle sciovie ricadenti nel territorio di propria competenza al fine di accertare il corretto, scrupoloso adempimento da parte dell'esercente, del capo dell'esercizio e dell'ingegnere o tecnico assistente di tutti i compiti loro attribuiti dai regolamenti sia per quanto concerne le condizioni di sicurezza dell'impianto che la condotta del personale.

Pertanto in considerazione anche della sempre maggiore efficacia che è necessario assumano gli interventi degli organi di vigilanza, le ispezioni dovranno essere effettuate non soltanto con distribuzione casuale, ma altresì con concentrazione sugli impianti che per onerosità di manutenzione o per specifiche situazioni di esercizio richiedono un particolare impegno del personale responsabile.

Qualora nel corso delle ispezioni gli Uffici Provinciali M.C.T.C. rilevino carenze od inadempienze pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio, tali da costituire infrazioni alla legge 27.6.1967, n° 660, applicheranno le sanzioni previste dalla legge stessa, mentre, per altre manchevolezze adotteranno i provvedimenti del caso.

Gli Uffici Provinciali M.C.T.C. al termine dei mesi di marzo e ottobre di ogni anno trasmetteranno a questa Sede un elenco degli impianti ispezionati nei mesi precedenti riferendo inoltre sui provvedimenti adottati.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza degli esercenti e degli ingegneri o tecnici assistenti e si resta in attesa di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Sirignano

Per copia conforme

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

**D.M. 15 gennaio 1974**

**IL MINISTRO  
SEGRETARIO DI STATO PER I TRASPORTI  
E PER L'AVIAZIONE CIVILE**

VISTO il regio decreto-legge 7.9.1938, n° 1696, convertito nella legge 5.1.1939, n° 8, che stabilisce le norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri analoghi sistemi di trasporto in servizio pubblico;

VISTO il decreto ministeriale 10.9.1946, - n° 1184, che ha approvato le norme tecniche per l'impianto e l'esercizio dei suindicati sistemi di trasporto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28.6.1955, n° 771 sul decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti – Ispettorato Generale M.C.T.C.;

VISTO il decreto ministeriale 27.8.1969, n° 3135, che ha approvato le norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14.1.1972, n° 5 relativo al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici;

RITENUTA la necessità di aggiornare talune norme del suindicato decreto ministeriale 27.8.1969, n° 3135;

SENTITA la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri istituita con regio decreto 17.1.1926;

**DECRETA**

L'art. 31 delle norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio della sciovie in servizio pubblico, approvate con decreto ministeriale 27.8.1969, n° 3135, salvo il testo del comma 31.1 e quello del comma 31.2 fino alla lettera c), è per il resto modificato e integrato come segue:

d) prove e verifiche stagionali: ove non siano state apportate modifiche all'impianto, prima della ripresa del servizio, devono essere effettuate in maniera particolarmente approfondita dal Capo dell'esercizio e con l'intervento, dell'ingegnere o tecnico assistente le prove e verifiche di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

I risultati delle visite verranno verbalizzati in conformità al modello di cui all'allegato C da redigere in duplice esemplare, uno dei quali sarà inviato alla Società esercente e l'altro all'Ufficio MCTC competente per territorio;

e) prove e verifiche straordinarie: ove siano state eseguite opere di modifica all'impianto, le prove e verifiche prima della ripresa del servizio, di cui al precedente punto d), devono essere effettuate alla presenza di un funzionario tecnico dell'Ufficio M.C.T.C. competente per territorio.

31.3. I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su apposito libro compilato secondo un modello approvato dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

31.4. Il pubblico esercizio dell'impianto rimane in ogni caso subordinato all'esito favorevole delle visite periodiche fissate nelle presenti norme tecniche di sicurezza, quale risulta dalle apposite registrazioni.

31.5. L'Ufficio M.C.T.C. competente per territorio ha facoltà di disporre ispezioni saltuarie al fine di accertare che la conduzione dell'impianto garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari ai fini della sicurezza; esso inoltre ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti.

Roma, 15 gennaio 1974

IL MINISTRO

f.to Preti

Per copia conforme

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE